

Protocollo: CAL-U-2023-00773

DECISIONE DI CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO

(art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023)

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 del servizio relativo al Software e relativa applicazione web per la gestione e segnalazione di illeciti "Legality Whistleblowing PRO", con relative prestazioni accessorie, aggiornamenti, manutenzione e assistenza tecnica

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE

- a) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito anche "**CAL**", la "**Società**" o la "**Stazione appaltante**") ha la necessità di dotarsi di una piattaforma telematica, altamente raccomandata da ANAC nello "*Schema di Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*" adottate dall'Autorità con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 e modificate con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 luglio 2021, per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni ai fini della procedura di whistleblowing, che costituisce, altresì, una misura anticorruzione prevista nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2023-2025;

CONSIDERATO CHE

- b) il Responsabile Unico del Progetto (di seguito "**RUP**"), con il supporto – tenuto conto dell'oggetto dell'affidamento – dell'Area richiedente, ossia dell'Area Controlli, nonché, con riferimento alle valutazioni e agli aspetti attinenti alla parte informatica, dell'Area Sistemi Informativi (di seguito anche "Area IT"), ha rilevato che **CAL** necessita di un sistema applicativo crittografato per l'acquisizione e gestione delle segnalazioni ai fini della procedura di whistleblowing, con relative prestazioni accessorie, aggiornamenti,

manutenzione e assistenza tecnica, come meglio dettagliato alla successiva **lett. c)**, nonché all'art. 2 dello Schema di Contratto (cfr. Allegato 1) (di seguito anche il “**Servizio**”);

c) in particolare, il **Servizio** comprende:

1) **Fase di avviamento** comprensiva di:

- i. installazione su server certificati con hosting professionale illimitato;
- ii. attivazione e configurazione e relative sottofasi secondo previsto all'art. **2.2 lett. A) punto 2)** dello Schema di Contratto;
- iii. verifica e collaudo del Software;
- iv. rilascio del Software nell'ambiente di produzione;
- v. dotazione di manualistica e video guide per consentire una attività di formazione autosomministrata;

2) **Fase di utilizzo** comprensiva di:

- i. hosting gestito, ossia installazione di aggiornamenti ed esecuzione di backup automatici;
- ii. attività di manutenzione come meglio specificata all'art. **2.2 lett. B) punto 2)** dello Schema di Contratto;
- iii. attività di assistenza e supporto tecnico come meglio specificata **2.2 lett. B) punto 3)** dello Schema di Contratto;
- iv. dotazione di manualistica e video guide costantemente aggiornate;

3) **Formazione e consulenza** sull'utilizzo del Software, in favore del personale di **CAL**, fruibile da remoto mediante videoconferenza per un numero massimo di n. 11 (undici) ore, alle condizioni meglio dettagliate all'art. **2.2 lett. C)** dello Schema di Contratto;

DATO ATTO CHE

- d) il **RUP**, con il supporto dell'Area richiedente, ritiene necessario che **Servizio** decorra, dal mese di settembre 2023, ed abbia una durata contrattuale di n. **2 (due)** anni, fatta salva la facoltà di **CAL** di richiedere entro n. 30 (trenta) giorni decorrenti dalla scadenza della durata contrattuale, l'opzione di proroga per ulteriori n. **2 (due)** anni del Contratto, esercitabile anno per anno nei termini e alle condizioni previste dall'art. 4.2 dello Schema di Contratto;
- e) il **RUP** ritiene, altresì, di prevedere che, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto (cd. “quinto d'obbligo”) sarà facoltà di **CAL** di richiedere all'Affidatario l'esecuzione delle prestazioni di cui al **Servizio** in oggetto alle condizioni contrattuali ed economiche previste nello Schema di Contratto, senza che l'Affidatario possa fare valere il diritto alla risoluzione del Contratto;

f) il **RUP**, con il supporto dell'Area richiedente e dell'Area IT, ai fini della quantificazione della stima dell'importo dell'affidamento in oggetto, ha svolto un'indagine informale relativa al mercato di riferimento e ha stimato un importo complessivo pari ad **Euro 4.860,00 (quattromilaottocentosessanta/00)** oltre IVA nelle misure di legge ed adeguamento ISTAT, secondo quanto previsto dagli artt. 5.2 e 5.3 dello Schema di Contratto e come meglio precisato alla successiva **lett. g)**, di cui:

1) Euro 2.450,00 (duemilaquattrocentocinquanta/00) oltre I.V.A nelle misure di legge, per la **durata contrattuale di 2 (due) anni**, dato dalla somma dei seguenti importi:

i. **Euro 190,00 (centonovanta/00)** oltre I.V.A nelle misure di legge, quale importo *una tantum* previsto per la **Fase di avviamento** di cui alla precedente **lett. c) punto 1)**, nonché all'art. 2.2 lett. A) dello Schema di Contratto;

ii. **Euro 1.600,00 (milleseicento/00)** oltre I.V.A nelle misure di legge, quale importo relative ai canoni per la **Fase di utilizzo** di cui alla precedente **lett. c) punto 2)**, nonché all'art. 2.2 lett. B) dello Schema di Contratto per la **durata contrattuale**, corrispondente al **canone annuale di Euro 800,00 (ottocento/00)** oltre I.V.A nelle misure di legge;

iii. **Euro 660,00 (seicentosessanta/00)** oltre I.V.A nelle misure di legge, quale importo per la **formazione e consulenza** di cui alla precedente **lett. c) punto 3)** e all'art. 2.2 lett. C) dello Schema di Contratto, per un totale di n. 11 (undici) ore di formazione in videoconferenza, corrispondente alla **tariffa oraria di Euro 60,00 (sessanta/00)** oltre I.V.A nelle misure di legge, fatto salvo l'eventuale utilizzo delle ore residue non utilizzate nel corso della durata contrattuale nel periodo di opzione di proroga, fermo restando che il corrispettivo effettivo è dato dalle ore effettivamente richieste e svolte;

2) Euro 1.600,00 (milleseicento/00) oltre I.V.A nelle misure di legge, in caso di esercizio dell'**opzione di proroga per 2 (due) ulteriori anni**, quale importo relativo ai canoni per la **Fase di utilizzo** di cui alla precedente **lett. c) punto 2)**, nonché all'art. 2.2 lett. B) dello Schema di Contratto, corrispondente al **canone annual di Euro 800,00 (ottocento/00)** oltre I.V.A nelle misure di legge;

3) Euro 810,00 (ottocentodieci/00) oltre I.V.A nelle misure di legge, corrispondente al 20% (venti per cento) della somma degli importi *sub 1) e 2)* nel caso di esercizio da parte di **CAL** del c.d. "quinto d'obbligo" in aumento.

I costi della sicurezza e della manodopera sono pari ad Euro 0,00 (zero/00) trattandosi di servizi di natura intellettuale.

g) il **RUP**, con riferimento alla quantificazione dell'importo per l'affidamento in oggetto e in relazione all'obbligatorietà di prevedere clausole di revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del

D.lgs. n. 36/2023, ha stabilito che, fermo restando quanto previsto dall'art. 60, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 36/2023, in caso di esercizio, da parte di **CAL**, dell'opzione di proroga, gli importi relativi alle prestazioni richieste in detto periodo potranno essere oggetto di revisione in misura pari al 100 per cento dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo verificatosi nell'anno precedente, sino all'incremento, applicabile per ogni anno di proroga, del 2% (due per cento) compreso del suddetto indice ISTAT;

CONSIDERATO CHE

- h) ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il **RUP** ritiene di procedere all'affidamento in oggetto secondo le modalità previste per l'affidamento diretto, in quanto, data la natura del **Servizio** in oggetto, non ritiene che vi sia un interesse transfrontaliero certo;

RICHIAMATI

- i) il D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. (di seguito anche il "**Codice**");
- j) l'art. 3, comma 1, lett. d), dell'Allegato I.1 "*Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti*" al **Codice** in cui viene data la definizione di affidamento diretto, "*quale l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";
- k) l'art. 50, comma 1, lett. b) del **Codice**, secondo cui i contratti servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 140.000,00, sono svolti con la modalità: "*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*";
- l) l'art. 15 del **Codice**, nonché l'Allegato I.2 al **Codice**, che disciplinano la figura e le attività del Responsabile Unico del Progetto;
- m) l'art. 17, comma 2, del **Codice** secondo cui "*in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 [la decisione di contrarre] individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*";

- n) l'art. 48 del **Codice** che detta la disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- o) l'art. 49 del **Codice** che disciplina il principio di rotazione degli affidamenti;
- p) l'art. 52, commi 1 e 2 del **Codice**, secondo cui “1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. 2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”;
- q) l'art. 50, comma 6, del **Codice**, secondo cui “Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione”;
- r) l'art. 55, comma 1, del **Codice**, secondo cui nelle procedure di affidamento quali, tra l'altro, l'affidamento diretto “la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione”;
- s) l'art. 60, commi 1 e 2, del **Codice**, secondo cui “1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi. 2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire”;
- t) L'art. 120, comma 9, del **Codice**, secondo cui “Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto”;
- u) l'art. 53, comma 4, del **Codice**, secondo cui “In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui

alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale";

- v) l'Allegato I.4 al **Codice** relativamente alla disciplina che regola l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto ed, in particolare, la tabella A di cui all'art. 3 dell'allegato in questione, secondo cui i contratti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00) sono esenti dal versamento dell'imposta di bollo;
- w) l'art. 7 della relazione illustrativa dell'ANAC al Bando tipo n. 1/2023 che, relativamente all'indicazione nei documenti iniziali dell'affidamento, del CCNL di riferimento, sulla base del combinato disposto degli artt. 11 e 5 del Codice, afferma *"è stato ritenuto di poter aderire all'interpretazione che vede l'articolo 11 come enunciazione di un principio generale e l'articolo 57 come declinazione pratica di tale principio. È stato quindi ritenuto possibile perimetrare l'applicazione dei principi di cui all'articolo 11 all'ambito oggettivo individuato dall'articolo 57, escludendo i contratti di servizi aventi natura intellettuale. Inoltre, è stato ritenuto opportuno escludere le forniture senza posa in opera"*.
- x) lo Schema di Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing) adottate dall'Autorità con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 – modificate con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 luglio 2021 (Errata corrige), in quanto applicabili, comprensivo del parere sullo schema di linee guida del garante della privacy del 4 dicembre 2019;
- y) l'art. 13.2 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Amministrazione di **CAL** (di seguito il **"Regolamento"**), ai sensi del quale *"In caso di sopravvenute modifiche alla normativa comunitaria e nazionale ed alle altre disposizioni applicabili in materia di contratti pubblici, le disposizioni del presente Regolamento non più conformi alla predetta nuova normativa verranno automaticamente sostituiti da quest'ultima. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, ogni variazione alla normativa/disciplina di riferimento in materie, cui il presente Regolamento fa rinvio, comporterà l'automatico adattamento dello stesso"*;
- z) l'art. 7.3 del **Regolamento**, ai sensi del quale *"Nel caso di affidamento diretto con o senza previa richiesta di più preventivi di lavori, servizi e forniture, CAL adotta di regola un unico atto, la Determina a contrarre e di affidamento (di seguito la "Determina unica") in luogo della Determina a contrarre"*;
- aa) l'art. 8.3 del **Regolamento**, in base al quale *"Qualora venga adottata la Determina unica o l'Atto unico la proposta del RUP di individuazione dell'affidatario è contenuta nel suddetto atto"*;

- bb)** l'art. 3.6 della Procedura applicativa per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture (di seguito la "**Procedura applicativa**"), in base al quale "*con la sottoscrizione della Richiesta di attivazione e della relativa nomina, il RUP conferma e fa proprie le valutazioni ivi indicate, effettuate dall'U.O/Area/Ufficio richiedente, ove non coincidente*";
- cc)** l'art. 6.2 della **Procedura applicativa**, ai sensi del quale, per gli acquisiti di beni e servizi informatici e di connettività sussiste "*obbligo di approvvigionamento tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi compresa la centrale di committenza regionale*";
- dd)** l'art. 8.3 della **Procedura applicativa**, per cui "*è altresì ammesso l'affidamento diretto senza previa richiesta di più preventivi [...] ii) nel caso in cui risulti necessario affidare il servizio/fornitura ad uno specifico operatore economico per motivi di necessità tecnica e/o operativa, per particolari caratteristiche o specificità del bene/servizio*";

DATO ALTRESI' CHE

- ee)** l'Area richiedente e l'Area IT, hanno svolto una informale indagine di mercato tra i produttori di applicazioni per l'acquisizione e gestione delle segnalazioni ai fini della procedura di whistleblowing e hanno ritenuto che, considerate le funzionalità delle applicazioni sul mercato, l'applicazione che meglio risponde alle esigenze di **CAL** sia il software e relativa applicazione web "**Legality Whistleblowing PRO**", prodotto dall'operatore economico DigitalPA S.r.l. (C.F./P.IVA 03553050927), con sede legale in Cagliari, Via San Tommaso D'Aquino 18/A, il quale risulta iscritto al **Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione** (di seguito "**MEPA**") di cui alla piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it gestita da CONSIP S.p.A. (di seguito la "**Piattaforma**") e risulta essere l'unico rivenditore del prodotto in questione sul **MEPA**;
- ff)** il **RUP**, con il supporto dell'Area richiedente e dell'Area IT, ha valutato che l'operatore economico individuato alla precedente **lett. ee)** ha esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, come documentato dalla brochure aziendale che si allega (cfr. allegato 2), in cui viene dato atto che l'azienda in questione rilascia il software whistleblowing dall'anno 2015.

DATO ATTO ALTRESI' CHE

- gg)** tutto ciò considerato, il **RUP** ha proceduto a richiedere un preventivo all'operatore economico di cui alla precedente **lett. ee)**, attraverso l'attivazione di una Trattativa Diretta tramite **MEPA**, ossia una modalità di negoziazione che consente all'interno del **MEPA** di negoziare direttamente con un operatore economico;

hh) il **RUP**, tenuto conto della tipologia di prestazione in oggetto e dell'importo stimato di cui alla precedente **lett. f)**, ha ritenuto di non richiedere all'operatore economico il rilascio di una garanzia definitiva, considerato altresì che l'importo della garanzia in questione, pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale, sarebbe stato eccessivamente esiguo e che, in ogni caso, per l'affidamento in oggetto è prevista l'applicazione di penali come meglio dettagliate all'art. 7 dello Schema di Contratto;

CONSIDERATO CHE

ii) per le motivazioni di cui alle precedenti **lett. ee)** ed **ff)** in data 20/07/2022, **CAL** ha inoltrato, tramite la **Piattaforma** la Trattativa Diretta all'operatore economico DigitalPA S.r.l. come di seguito riportato:

#	Numero RDO	Nome	Termine ultimo presentazioni e offerte	Tipologia di Contratto	Tipologia di procedura
1	3672517	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 del servizio relativo al Software e relativa applicazione web per la gestione e segnalazione di illeciti "Legality Whistleblowing PRO", con relative prestazioni accessorie, aggiornamenti, manutenzione e assistenza tecnica	27/07/2023 ore 10:00	Appalto di Servizi	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023.

jj) **entro il termine delle ore 10:00 del giorno 27 luglio 2023** l'operatore economico ha fatto pervenire la propria offerta tramite la **Piattaforma**, come di seguito riportato:

Denominazione concorrente	Numero di partecipazione	Data presentazione offerta
DIGITALPA SRL	797751	26/07/2023 17:08:32

kk) il **RUP** ha proceduto alla disamina della documentazione amministrativa e dà atto che di quanto segue:

- i. la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'operatore economico non è risultata essere compilata relativamente al punto A) lett. p) *sub* 6);
- ii. conseguentemente **CAL** ha richiesto all'operatore economico, tramite la **Piattaforma**, l'integrazione della dichiarazione sostitutiva;
- iii. l'operatore economico ha provveduto a trasmettere, tramite la **Piattaforma**, la dichiarazione sostitutiva integrata secondo quanto richiesto;

- iv.* dalla disamina della dichiarazione sostitutiva prodotta dall'operatore economico e integrata come indicato sub *iii.* non sussistono cause di esclusione ai sensi degli artt. 94, 95 e 98 del **Codice**;
- ll)** il **RUP** ha proceduto alla disamina del preventivo offerto e dà atto che dall'operatore economico ha offerto quanto segue:
- i.** con riferimento alla **Fase di avviamento** di cui all'art. **2.2 lett. A)** dello Schema di Contratto **Euro 250,00 (duecentocinquanta/00)** oltre IVA nelle misure di legge, quale importo *una tantum*;
 - ii.** con riferimento alla **Fase di utilizzo** di cui all'art. **2.2 lett. B)** dello Schema di Contratto il canone annuale di **Euro 800,00 (ottocento/00)** oltre IVA nelle misure di legge;
 - iii.** con riferimento alla attività di **Formazione e consulenza** di cui all'art. **2.2 lett. C)** dello Schema di Contratto **Euro 60,00 (sessanta/00)** oltre IVA nelle misure di legge;
- mm)** l'operatore economico, con riferimento al preventivo offerto, ha inviato una successiva comunicazione (Prot. CAL-E-2023-01293) con cui ha chiarito che l'importo indicato per la **Fase di Avviamento** di cui alla precedente **lett. ll) sub i.**, pari ad Euro 250,00 oltre IVA nelle misure di legge, "*include n. 1 ora di formazione tecnica sull'applicativo*";
- nn)** il **RUP**, dato atto del chiarimento di cui alla precedente **lett. mm)** e considerato che:
- i.** la tariffa oraria offerta dall'operatore economico per l'attività di formazione e consulenza di cui alla precedente **lett. ll) sub iii.** è pari Euro 60,00 oltre IVA nelle misure di legge;
 - ii.** la **Fase di avviamento** di cui all'art. **2.2 lett. A)** dello Schema di Contratto non è comprensiva dell'attività di formazione, essendo la stessa ricompresa all'art. **2.2 lett. C)** dello Schema di Contratto;
- ridetermina l'importo della **Fase di avviamento** effettuando il calcolo matematico di quanto offerto dall'operatore economico rispetto all'importo orario per l'attività di formazione in **Euro 190,00 (centonovanta/00)** oltre IVA nelle misure di legge;
- oo)** pertanto, dato atto degli importi offerti di cui alla precedente **lett. ll)**, nonché di quanto precisato alle precedent **lett. mm)** e **nn)** l'importo massimo complessivo per l'affidamento in oggetto è pari ad **Euro 4.860,00 (quattromilaottocentosessanta/00)** oltre IVA nelle misure di legge ed adeguamento ISTAT, secondo quanto previsto dagli artt. 5.2 e 5.3 dello Schema di Contratto e come meglio precisato alla successiva **lett. g)**, di cui:
- 1)** **Euro 2.450,00 (duemilaquattrocentocinquanta)** oltre I.V.A nelle misure di legge, per la **durata contrattuale di 2 (due) anni**, dato dalla somma dei seguenti importi:

- i. **Euro 190,00 (centonovanta/00)** oltre I.V.A nelle misure di legge, quale importo *una tantum* previsto per la **Fase di avviamento** di cui alla precedente **lett. c) punto 1)**, nonché all'art. 2.2 lett. A) dello Schema di Contratto;
 - ii. **Euro 1.600,00 (milleseicento/00)** oltre I.V.A nelle misure di legge, quale import relativo ai canoni per la **Fase di utilizzo** di cui alla precedente **lett. c) punto 2)**, nonché all'art. 2.2 lett. B) dello Schema di Contratto per la **durata contrattuale**, corrispondente al **canone annuale** di **Euro 800,00 (ottocento/00)** oltre I.V.A nelle misure di legge;
 - iii. **Euro 660,00 (seicentosessanta/00)** oltre I.V.A nelle misure di legge, quale importo per la **formazione e consulenza** di cui alla precedente **lett. c) punto 3)** e all'art. 2.2 lett. C) dello Schema di Contratto, per un totale di n. 11 (undici) ore di formazione in videoconferenza, corrispondente alla **tariffa oraria** di **Euro 60,00 (sessanta/00)** oltre I.V.A nelle misure di legge, fatto salvo l'eventuale utilizzo delle ore residue non utilizzate nel corso della durata contrattuale nel periodo di opzione di proroga, fermo restando che il corrispettivo effettivo è dato dalle ore effettivamente richieste e svolte;
- 2) **Euro 1.600,00 (milleseicento/00)** oltre I.V.A nelle misure di legge, in caso di esercizio dell'**opzione di proroga** per **2 (due) ulteriori anni**, quale importo relative ai canoni per la **Fase di utilizzo** di cui alla precedente **lett. c) punto 2)**, nonché all'art. 2.2 lett. B) dello Schema di Contratto, corrispondente al **canone annuale** di **Euro 800,00 (ottocento/00)** oltre I.V.A nelle misure di legge;
 - 3) **Euro 810,00 (ottocentodieci/00)** oltre I.V.A nelle misure di legge, corrispondente al 20% (venti per cento) della somma degli importi *sub 1) e 2)* nel caso di esercizio da parte di **CAL** del c.d. "quinto d'obbligo" in aumento.

I costi della sicurezza e della manodopera sono pari ad Euro 0,00 (zero/00) trattandosi di servizi di natura intellettuale

ACCERTATO CHE

- pp)** nel presente affidamento non è richiesto all'operatore economico il possesso di requisiti "speciali";

VISTI

- qq)** la Delibera del Consiglio di Amministrazione di **CAL** del 15 settembre 2023 ed i poteri conferiti all'Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., il dott. Gianantonio Arnoldi;

- rr)** la nomina RUP del 13 aprile 2023 dell'Ing. Giacomo Melis per l'affidamento in oggetto;
- ss)** la Richiesta di Attivazione trasmessa dall'Area Controlli all'Ufficio Gare e Contratti avvenuta in pari data;

CONSIDERATO INFINE CHE

- tt)** il **RUP** propone di individuare quale affidatario del Servizio in oggetto la società DigitalPA S.r.l. (C.F./P.IVA 03553050927), con sede legale in Cagliari, Via San Tommaso D'Aquino 18/A;

DETERMINA

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:

1. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del **Codice**, del servizio in epigrafe in favore della società **DigitalPA S.r.l.** (C.F./P.IVA 03553050927), con sede legale in Cagliari, Via San Tommaso D'Aquino 18/A;
2. di approvare, per l'affidamento in oggetto, l'importo massimo complessivo di cui alla precedente **lett. oo)**;
3. di approvare lo Schema di Contratto allegato *sub* 1) alla presente determina a disciplina del rapporto con l'Affidatario;
4. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla sottoscrizione con DigitalPA S.r.l. del Contratto di cui all'Allegato 1, e con ogni attività prodromica, connessa e/o consequenziale, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina.

Allegati:

1. Schema di Contratto;
2. Brochure operatore economico.

Milano, 28 luglio 2023

Il Responsabile Unico del Progetto e chi adotta il provvedimento dichiarano che non sussistono motivi di conflitto di interesse neppure potenziale ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e delle Linee Guida Anac n. 15 del 5 giugno 2019.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

L'Amministratore Delegato

(Dott. Gianantonio Arnoldi)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Il Responsabile Unico del Progetto ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge necessarie per l'affidamento oggetto della presente determina.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Responsabile Unico del Progetto

(Ing. Giacomo Melis)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Il Direttore Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per l'affidamento oggetto della presente determina.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Direttore dell'Area Amministrativa

(Ing. Giacomo Melis)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Data di pubblicazione: 31 ottobre 2023